



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 82 del 28 Agosto 2020

Oggetto:

Linee guida per consentire la partecipazione del pubblico al Gran Premio della Toscana di Formula 1

Dipartimento Proponente: DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE**

Pubblicità'/Pubblicazione: **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

ALLEGATI N°1

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Linee Guida

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;

Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19);

Visto il DPCM 17 maggio 2020, mediante il quale sono state adottate disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il DPCM del 11/06/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 17/05/2020, sono efficaci fino al 14 luglio 2020;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministeri del 29 luglio 2020 che proroga sino al 15/10/2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge n.83 del 30 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con il quale lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 15 ottobre 2020 ed è stata disposta la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020,delle disposizioni dei decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020;

Visto il DPCM 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 14/07/2020, sono efficaci fino al 7 settembre 2020;

Vista la domanda del 24/08/2020 presentata dalla Mugello Circuit SpA riguardante la richiesta di deroga per l'accesso contingentato di spettatori al Gran Premio della Toscana di Formula 1, in programma al Circuito del Mugello nel periodo 11- 13 settembre 2020, ed il relativo Piano per la disciplina degli aspetti organizzativi ed operativi in funzione dell'emergenza SARS-CoV-2, allegato alla medesima richiesta;

Considerata l'attuale situazione epidemiologica, caratterizzata dal realizzarsi di focolai, il cui caso indice è frequentemente un soggetto rientrato dall'estero o da luoghi di vacanza;

Atteso il Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2" (aggiornato al 31 maggio 2020) dell'Istituto Superiore di Sanità

Atteso il Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 Rev. – "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13 luglio 2020 dell'Istituto Superiore di Sanità";

Atteso il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 Versione del 15 maggio 2020 – "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento" dell'Istituto Superiore di Sanità;

Ritenuto che la presenza del pubblico durante l'evento sportivo sopra citato possa essere consentita esclusivamente nel rispetto di specifiche disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che il Piano per la disciplina degli aspetti organizzativi ed operativi SARS-CoV-2 elaborato dalla Mugello Circuit SpA, per l'accesso contingentato di spettatori al Gran Premio della Toscana di Formula 1, prevede tre tribune per ospitare il pubblico e che debba essere rimodulato per adeguarsi alle indicazioni tecniche contenute nelle Linee guida di cui all'Allegato 1, con particolare riferimento alla capienza massima di tali tribune;

Atteso che lo svolgimento dell'evento sportivo debba rispettare l'esito delle valutazioni tecniche espresse nell'ambito dei procedimenti di acquisizione delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa per le manifestazioni sportive motoristiche;

Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l. 833/1978 e 117 del d.lgs n. 112/1998;

ORDINA

Ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

1) sono approvate le Linee guida regionali per la partecipazione del pubblico al "Gran Premio della Toscana" di Formula 1, previsto dal 11 al 13 settembre 2020, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) l'ottemperanza delle disposizioni contenute nelle Linee guida di cui all'Allegato 1 è da considerarsi aggiuntiva rispetto all'adempimento alle disposizioni generali e specifiche in materia di igiene e sanità pubblica e di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;

3) il Piano per la disciplina degli aspetti organizzativi ed operativi SARS-CoV-2 elaborato dalla Mugello Circuit SpA, per l'accesso contingentato di spettatori al Gran Premio della Toscana di Formula 1, che prevede tre tribune per ospitare il pubblico, deve essere rimodulato per adeguarsi alle indicazioni tecniche contenute nelle Linee guida di cui all'Allegato 1, con particolare riferimento alla capienza massima di tali tribune. Lo svolgimento dell'evento sportivo deve, altresì, rispettare l'esito delle valutazioni tecniche espresse nell'ambito dei procedimenti di acquisizione delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa per le manifestazioni sportive motoristiche;

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore il 28 agosto 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- ai Prefetti;
- ai Sindaci;
- alle Aziende ed Enti del SSR.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l.33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente



**LINEE GUIDA REGIONALI PER LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
AL “GRAN PREMIO DELLA TOSCANA” DI FORMULA 1**

Le presenti indicazioni disciplinano la partecipazione del pubblico al “Gran Premio della Toscana” di Formula 1 previsto dal 10 al 13 settembre 2020, fermo restando il rispetto delle disposizioni generali in materia di igiene e sanità pubblica e di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché il possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

- La partecipazione del pubblico è consentita esclusivamente nei settori dell’impianto sportivo nei quali sia possibile assicurare posti a sedere o posti in piedi da assegnare in via esclusiva ai singoli spettatori per l’intera durata delle singole giornate dell’evento. Non è consentita la partecipazione del pubblico nei prati dell’impianto come nelle ordinarie manifestazioni motoristiche, né la permanenza al termine di ogni singola giornata di gara.
- Gli organizzatori devono conservare per almeno 14 giorni l’elenco dei nominativi di coloro che hanno ottenuto un valido titolo di accesso (biglietto, invito ecc.), da rendere disponibili al Dipartimento di Prevenzione dell’Az. USL nel caso in cui debba essere effettuata un’attività di contact tracing.
- Tenuto conto della necessità di assicurare le misure di distanziamento interpersonale, nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente, è consentita la presenza massima di 1.000 spettatori per ogni tribuna che abbia un accesso totalmente separato ed indipendente rispetto alle altre tribune e che possa usufruire in via esclusiva dei servizi accessori quali ad esempio parcheggio, guardaroba, ristorazione e servizi igienici. A tal fine gli organizzatori devono predisporre un piano per la disciplina degli aspetti organizzativi ed operativi con particolare riferimento alle misure di gestione ed occupazione degli spazi dedicati al pubblico.
- Tutti gli spazi ed i percorsi devono essere riorganizzati, per garantire la fruizione degli spazi e dei servizi in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone. In particolare, devono essere adeguatamente organizzati e costantemente monitorati i flussi in entrata ed in uscita dall’impianto per evitare assembramenti, anche attraverso un idoneo ampliamento degli orari di ingresso ed una loro differenziazione tra il pubblico e il personale di servizio.
- Gli organizzatori devono vigilare l’intero perimetro dell’impianto per evitare l’intromissione illecita di persone, così come devono vigilare per impedire l’ingresso del pubblico nel circuito di gara al termine della manifestazione sportiva (ad esempio in occasione della premiazione).
- Deve essere disponibile un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i partecipanti di nazionalità non italiana, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e far rispettare le misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del partecipante stesso.
- Limitare al massimo possibile l’utilizzo e la diffusione di materiale cartaceo di carattere informativo (ad esempio programma della manifestazione, planimetrie ecc.), ricorrendo a modalità di comunicazione digitale (ad esempio siti web, QR Code ecc.).
- Utilizzo per quanto possibile di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, sistema di registrazione degli ingressi) al fine di evitare prevedibili assembramenti. Le postazioni dedicate all’accoglienza, laddove non già dotate di barriere fisiche (es. schermi), dovranno essere eventualmente adeguate.



- Nei guardaroba, se disponibili, gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene e la disinfezione delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo frequente con l'apposita cartellonistica o messaggi registrati.
- Deve essere garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, pulsanti degli ascensori, maniglie, ecc.), ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack). In particolare, i servizi igienici devono essere puliti e disinfettati ripetutamente nell'arco della giornata e almeno ad ogni ora durante il periodo della manifestazione. L'accesso ai servizi igienici è consentito solo dopo igienizzazione delle mani e con mascherina protettiva correttamente indossata, regolamentando gli ingressi in modo da garantire il distanziamento personale. Per le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere tenute in considerazione le indicazioni di cui al Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 Rev. – "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13 luglio 2020", e di cui al Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 Versione del 15 maggio 2020 – "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento", entrambi dell'Istituto Superiore di Sanità.
- Deve essere favorito il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, deve essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Fatto salvo quanto espressamente previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi in materia di prevenzione da COVID-19, il personale ed in generale tutti i lavoratori operativi presso l'impianto devono utilizzare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.
- Il personale ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali. Il personale, inoltre, deve essere consapevole ed accettare di non poter permanere nel luogo di lavoro qualora, anche durante il turno di lavoro, intervengano condizioni di potenziale pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre ecc.).
- Le presenti indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle emanate a livello nazionale e regionale in tema di preparazione, manipolazione somministrazione di alimenti e bevande, per quanto riguarda la gestione delle eventuali attività di bar e ristorante.
- Gli organizzatori, in raccordo con le Autorità competenti per la Pubblica Sicurezza e la viabilità stradale, devono garantire che l'avvicinamento alle strade di accesso all'impianto avvenga solo da parte di coloro che hanno valido titolo all'accesso, anche attraverso controlli preliminari di filtro in località prossime all'impianto.
- L'accesso all'impianto può avvenire solo previa misurazione della temperatura corporea, impedendone l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C, ed esclusivamente per coloro che sono in possesso di mascherina protettiva.



- L'ingresso all'impianto deve avvenire preferenzialmente a bordo di un autoveicolo o di un motociclo.
- Devono essere previsti parcheggi dedicati e percorsi specifici e separati per ogni settore delle tribune o di altre strutture ospitanti il pubblico. Gli spettatori devono percorrere il percorso dal parcheggio alle tribune, o alle altre strutture ospitanti il pubblico, con la mascherina protettiva correttamente indossata, coprendo naso e bocca.
- L'accesso alle tribune, o alle altre strutture ospitanti il pubblico, deve avvenire previa igienizzazione delle mani e con la mascherina protettiva correttamente indossata, coprendo naso e bocca, che deve essere mantenuta sino alla sistemazione presso il proprio posto. Durante la permanenza nell'impianto, tutti gli spostamenti del pubblico verso e dalla propria postazione, e comunque ogni qualvolta ci si allontani dalla stessa, incluso il momento del deflusso, devono avvenire con la mascherina protettiva correttamente indossata.
- Per quanto possibile gli organizzatori devono prevedere percorsi esclusivi per l'entrata e per l'uscita dalle tribune, o dalle altre strutture ospitanti il pubblico, e per gli altri spazi comuni (servizi igienici, bar ecc.).
- I posti a sedere devono prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro tra gli spettatori, prevedendo una chiara segnalazione dei posti non utilizzabili. La regola del distanziamento non vale per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 metro all'aperto e due al chiuso. Sussiste la possibilità di ridurre il distanziamento interpersonale in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro. Per le postazioni in piedi deve essere garantito: la predisposizione di idonei segnaposti, un distanziamento minimo di 1 m lateralmente tra uno spettatore e l'altro, il mantenimento della mascherina protettiva per l'intera durata dell'evento sportivo, anche se all'aperto. Non è consentita la presenza di più file di spettatori in piedi.
- Gli organizzatori devono garantire la vigilanza sul rispetto delle misure contenute nel presente documento, con particolare riferimento al distanziamento interpersonale ed all'utilizzo della mascherina protettiva, attraverso un numero adeguato di unità di personale incaricato e formato per tale attività, prevedendo altresì idonei e proporzionati interventi in caso di comportamenti non corretti.
- Il personale per l'assistenza ed il controllo del pubblico deve essere facilmente riconoscibile e deve essere in possesso di soluzione igienizzante per le mani e di un numero adeguato di mascherine protettive da fornire nel caso in cui gli spettatori smarrissero o avessero necessità di cambiare la propria mascherina.
- Per ogni struttura ospitante il pubblico deve essere assicurata adeguata assistenza sanitaria, come garantito nelle ordinarie manifestazioni sportive, integrata con dotazioni di risorse strumentali e di personale idonee a gestire eventuali soggetti (pubblico, personale od altro soggetto partecipante a qualsiasi titolo alla manifestazione sportiva) che dovessero manifestare sintomatologia suggestiva di COVID-19. A tal fine è necessario prevedere un adeguato raccordo con il coordinamento regionale del 118.
- Gli organizzatori devono garantire una corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti, prevedendo misure specifiche per i rifiuti potenzialmente contaminati dal virus SARS-CoV-2 (ad esempio mascherine, materiale utilizzato per disinfezione ecc.), nel rispetto delle indicazioni tecniche di cui al Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2" (aggiornato al 31 maggio 2020) dell'Istituto Superiore di Sanità.